



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 540 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cancascì Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;

contro

ANAS S.p.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e Assessorato Regionale Alle Attività Produttive della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

nei confronti

G.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Barrile e Massimo Di Prima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Barrile in Palermo, via Principe di Villafranca, n. 10;

Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto riguarda il ricorso principale:

- della nota prot. CDG-0476361-P del 22.09.2017, con cui l'ANAS S.p.a. – Coordinamento Territoriale Sicilia - Ufficio Licenze e Concessioni, ha rilasciato il NULLA OSTA all'installazione di un nuovo Impianto Distributore Carburanti con Gpl da realizzarsi al Km 250+416, lato sinistro, della S.S. 121 (Palermo – Agrigento) in territorio del Comune di

Misilmeri, sull'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 97/82, dalla G.P. S.r.l.;

OVE OCCORRA E POSSA:

- del "parere favorevole" del 29.08.2017 di ANAS S.p.a. - Area Compartimentale di Palermo e relativi elaborati grafici sottoscritti dal funzionario che ha eseguito il sopralluogo e del questionario redatto ai sensi della Circolare ANAS 79/73 e 6/2008;
- della nota 55250 del 17.10.2017 dell'Assessorato delle Attività Produttive;
- della nota CDG-0486904-P del 28.09.2017 di ANAS S.p.a. – Coordinamento Territoriale Sicilia - Ufficio Licenze e Concessioni;

quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento di concessione edilizia, i cui estremi non sono conosciuti, né, tantomeno, risulta pubblicato all'albo pretorio on-line, emanato dal Comune di Misilmeri in favore della G.P. S.r.l. per la realizzazione di un impianto per la distribuzione carburanti con G.P.L. Metano per autotrazione ed impianto fotovoltaico ubicato in territorio del Comune di Misilmeri al Km 250+416 della SS 121 (Palermo Agrigento) e catastalmente individuato nelle NTA al Foglio di mappa n. 6 p.lle 1784, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 928, 930, 2277, 2279, 2287 e 2290;

OVE OCCORRA E POSSA:

- dell'autorizzazione di cui all'art 21 della legge regionale 97/1982 s.m.i. e art. 12 della legge regionale n. 01/1979 all'installazione di distribuzione carburanti di competenza comunale mai conosciuta e in ipotesi adottata;

E PER L'ACCESSO

EX ART. 116 COMMA 2 C.P.A.

- ai medesimi atti sopra indicati e richiesti con istanza di accesso con data 22.04.2018 consegnata al Comune di Misilmeri con PEC il 23.04.2018 e oggetto di mero differimento (sine die) giusta nota prot. 16197 del 08.05.2018. dell'Area 4 – Urbanistica SUE/SUAP del Comune di Misilmeri.

quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:

B) degli atti e provvedimenti conosciuti in seguito al deposito in giudizio (RGN 540/2018) da parte della G.P. S.r.l. in data 21.06.2018 ovvero:

- permesso di costruire prot. n. 1608 del 08.05.2018 ove occorra e possa dei seguenti atti ivi indicati:
- parere preventivo n. 08 del Comune di Misilmeri trasmesso alla G.P. S.r.l. in data 03.11.2017;
- parere tecnico del Comune di Misilmeri del 19.01.2018;

- parere prot. n. 21508 del 12.07.2016 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana; del parere 9378 del 06.04.2016, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo Ufficio Prevenzione-Incendi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e dell'Assessorato Regionale Alle Attività Produttive della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2018 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che i profili attinenti al *fumus boni iuris* sono strettamente connessi, tra l'altro, all'esito della dispendiosa verifica;

Ritenuto che, dagli atti di causa, non emerge che l'impresa controinteressata abbia ottenuto la prescritta autorizzazione petrolifera di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, la quale concorre con il titolo edilizio a realizzare le condizioni di legge per l'esercizio dell'attività dell'impianto di distribuzione;

Ritenuto, pertanto, che la realizzazione delle opere edilizie assentite con il permesso a costruire impugnato può considerarsi necessitata, anche in ragione di un criterio di prudenza, solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione petrolifera;

Ritenuto che, in un'ottica di bilanciamento tra gli opposti interessi coinvolti nella presente controversia, appare opportuno sospendere gli effetti del provvedimento impugnato fino all'esito degli incumbenti istruttori di cui di seguito;

Ritenuto, infatti, necessario, anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente, disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti: a) la pendenza media del tratto di strada lungo il fronte dell'impianto e dei tratti contigui (corrispondenti alle corsie di accelerazione e di decelerazione) di distribuzione carburanti la cui costruzione è stata assentita con il titolo edilizio impugnato; b) se i suindicati tratti stradali presentino dei segmenti con pendenza superiore al 5% (e nel caso di esito positivo a tale quesito, descriverne l'estensione tramite rappresentazione grafica); c) le distanze da curve, incroci,

biforcazioni o diramazioni, da calcolarsi secondo quanto previsto dalla Circolare A.N.A.S. n. 79/1973 del 29/10/1973; d) la condizione generale dei luoghi e, in particolare, della segnaletica orizzontale e verticale ivi insistente;

Ritenuto che alla disposta verifica, tenuto conto della particolare complessità, provvederà il Presidente della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo, con facoltà di delega a un docente della medesima scuola di comprovata esperienza;

Ritenuto, per quanto sopra, di disporre che:

- il verificatore durante le operazioni di verifica tenga conto di tutta la documentazione depositata nel fascicolo di causa; e proceda a eventuali ulteriori ricerche e accessi presso i competenti Uffici pubblici, con autorizzazione, fin d'ora, ad acquisire tutta la documentazione necessaria per il compimento di tutte le operazioni;
- in applicazione dell'art. 66, co. 1, cod. proc. amm., le operazioni di verifica dovranno svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nel contraddittorio tra le parti e la relazione conclusiva dovrà essere trasmessa dall'organo verificatore, nei successivi 30 (trenta) giorni, alla Segreteria della Sezione;
- in applicazione dell'art. 66, co. 4, cod. proc. amm., è fissato un anticipo sul compenso spettante al verificatore nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre eventuali oneri di legge ove dovuti, posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente;
- per quanto attiene al compenso definitivo al verificatore, si procederà, tenendo conto della eventuale erogazione dell'anticipo, secondo quanto disposto dall'art. 66, co. 4, cod. proc. amm., a tenore del quale *“Terminata la verifica, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere”*;

Considerato che le ragioni sottese alla disposta misura cautelare legittimano la compensazione delle spese del giudizio in relazione alla presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende gli effetti del permesso a costruire impugnato;
- b) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 gennaio 2019, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti nonché al Presidente della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO